

Tipo di adempimento	Scadenza	Proroga	Riferimento normativo	annotazioni
Certificati, attestati, permessi, autorizzazioni, abilitazioni, concessioni	dal 31/1/2020 al 31/7/2020	fino al 29/10/2020 (90 giorni dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31/7/2020)	<p>art. 103, comma 2 D.L. 18/2020</p> <p>Circolare MIT prot. n. 2807 del 30/4/2020</p> <p>Circolare Min. Interno prot. n. 300/A/2309/20/115 /28 del 24/3/2020</p> <p>Circolare Min. Interno prot. n. 300/A/3187/20/115 /28 del 30/4/2020</p>	<p>Tra i documenti indicati dall'art. 103 sono ricompresi i titoli autorizzativi ovvero abilitativi che abbiano riflessi sulla circolazione stradale tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade, ai sensi degli artt. 10 CDS; • Tutte le autorizzazioni e le concessioni, qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, 27, 175, 176 CDS; • autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal CDS o da norme speciali; • abilitazioni all'effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 CDS; • autorizzazioni per il trasporto rifiuti. <p>Nell'ambito di applicazione della norma rientrano anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.</p> <p>Sono inoltre ricomprese le certificazioni rilasciate all'esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.</p>
Autorizzazione trasporti eccezionali	dal 31/1/2020 al 31/7/2020	fino al 29/10/2020 (90 giorni dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31/7/2020)	<p>art. 103, comma 2 D.L. 18/2020</p> <p>Comunicato ANAS del 4/5/2020</p> <p>Circolare MIT Prot. n. 4051 dell'1/6/2020</p>	<p>I titolari di autorizzazioni dovranno inviare una comunicazione agli enti proprietari ed ai gestori, qualora intendano avvalersi della proroga.</p> <p>I soggetti che non hanno potuto utilizzare appieno il titolo autorizzativo, saranno compensati per il mancato sfruttamento del titolo a causa del blocco. Anche i diritti di istruttoria, dovuti all'ente proprietario e/o gestore, per l'espletamento degli accertamenti tecnici necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di sicurezza nel periodo di estensione</p>

Tipo di adempimento	Scadenza	Proroga	Riferimento normativo	annotazioni
				<p>di validità dell'autorizzazione, devono ritenersi assolti. Per tutte le autorizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 103 co. 2, non è dovuto alcun indennizzo ulteriore rispetto a quello versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione in scadenza. La proroga non riguarda le autorizzazioni singole e multiple con transiti già ultimati, in quanto l'atto amministrativo è definitivamente estinto. Le autorizzazioni periodiche possono essere utilizzate soltanto fino al termine della proroga e per il rinnovo si segue la procedura dell'art.15 CDS, anche ai fini del calcolo di eventuale indennizzo.</p> <p>Le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell'entrata in vigore dell'art. 103 (17 marzo 2020) e quelle rilasciate sulla base di richieste presentate dopo il 17 marzo 2020, non subiscono variazioni del termine finale di validità, in quanto il rilascio ha già tenuto conto dell'emergenza</p>
Carta di qualificazione del conducente CQC	dal 1°/2/2020 al 29/3/2020	29/10/2020 (Tale proroga vale solo per l'Italia) Sette mesi dalla data di scadenza (Itae proroga vale anche negli altri paesi UE)	art. 103, comma2 D.L. 18/2020 Reg. UE n. 698- 2020 Circolare ministero Interno prot n.300/A/3977/20/115/28 del 5/6/2020	
	dal 30/3/2020	Sette mesi	Reg. UE n. 698- 2020 Circolare ministero Interno prot n.300/A/3977/20/115/28 del 5/6/2020	

Tipo di adempimento	Scadenza	Proroga	Riferimento normativo	annotazioni
Certificato di formazione professionale per trasporti in ADR (CFP)	dal 31/1/2020 al 31/7/2020	fino al 29/10/2020 (90 giorni dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31/7/2020)	art. 103, comma 2 D.L. 18/2020 Circolare MIT prot. n. 12058 del 30/4/2020	Il possesso del CFP è obbligatorio per la guida dei veicoli di qualsiasi massa (anche inferiore a 3,5 t) adibiti al trasporto di merci, classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che superano i limiti di esenzione. Non occorre il CFP nei casi di esenzione totale o parziale previsti in ADR 1.1.3
Attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale	dal 31/1/2020 al 31/7/2020	fino al 29/10/2020 (90 giorni dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31/7/2020)	art. 103, comma 2 D.L. 18/2020 Circolare MIT prot. n. 12058 del 30/4/2020	
Patente di guida	dall'1°/2/2020 al 31/8/2020	7 mesi dalla data di scadenza	Regolamento UE n. 698/2020	La proroga di validità è automatica e non richiede alcun adempimento da parte del titolare della patente.
	il 31/1/2020	31/8/2020	art. 104 co. 1 D.L. 18/2020 Circolare ministero Interno prot n.300/A/3977/20/115/28 del 5/6/2020	
Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali	in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020	fino al 29/10/2020	Art. 103 D.L. 18/2020 Circolare del Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali n. 5 del 22/5/2020.	

Tipo di adempimento	Scadenza	Proroga	Riferimento normativo	annotazioni
Versamento contributo annuale Albo gestori		fino al 30/6/2020		Si tratta del versamento del contributo annuale che devono corrispondere le imprese iscritte all'Albo (es. imprese autorizzate per bonifica amianto, bonifica aree inquinate, imprese che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06).
Revisione dei veicoli	tra il 1°/2/2020 e il 31/8/2020	sette mesi successivi alla scadenza Occorre considerare che, secondo le norme nazionali italiane, la revisione deve essere effettuata entro il mese in cui scade questo termine. Perciò, la proroga di sette mesi decorre da tale momento.	Regolamento UE n. 698/2020 Circolare ministero Interno prot n.300/A/3977/20/115/28 del 5/6/2020	La proroga riguarda qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione. <u>Si ricorda che la revisione dei veicoli va effettuata secondo una periodicità ed entro termini stabiliti che variano in relazione alla categoria di appartenenza del veicolo.</u> La proroga opera in maniera automatica e nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati La proroga riguarda anche le operazioni inerenti le scadenze del DTT 307 (c.d. barrato rosa) per veicoli che trasportano merci in regime ADR.
	Fino al 31/1/2020	31/10/2020 Tale proroga vale solo per i veicoli immatricolati in Italia	art. 92 comma 4, D.L. 18/2020 Circolare MIT prot. n. 2807 del 30/4/2020 Circolare ministero Interno prot n.300/A/3977/20/115/28 del 5/6/2020	
	Fino al 29/2/2020	31/10/2020 Tale proroga vale solo per i veicoli immatricolati in Italia		

Tipo di adempimento	Scadenza	Proroga	Riferimento normativo	annotazioni
	Fino al 29/2/2020	Sette mesi Tale proroga vale anche negli altri paesi UE		
Ispezione periodica dei tachigrafi	dal 1°/3/2020 al 31/8/2020	Sei mesi successivi alla data prevista	Regolamento UE n. 698/2020 Circolare ministero Interno prot n.300/A/3977/20/115/28 del 5/6/2020	<p>Il regolamento (UE) n. 165/2014 prevede che i tachigrafi debbano essere sottoposti a ispezione biennale.</p> <p>Il controllo periodico dell'apparecchio, avente scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 può essere effettuato entro sei mesi dalla data in cui avrebbe altrimenti dovuto effettuarsi.</p>
Validità carta del conducente				<p>Il conducente che chieda il rinnovo della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1° /3/2020 e il 31/8/2020 deve ottenere, dalla autorità competente, il rilascio di una nuova carta entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Il termine non è perentorio.</p> <p>In ogni caso, sia nei due mesi previsti per il rilascio che in caso di ulteriore attesa dovuta a ritardo nelle operazioni di stampa e consegna delle carte, fino a quando non riceve una nuova carta del conducente si applica l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, a condizione che egli possa dimostrare che il rinnovo della carta del conducente sia stato richiesto in tempo utile.</p> <p>Se ricorrono queste condizioni, il conducente, pertanto, può documentare l'attività compiuta attraverso la stampa giornaliera</p>
Obbligo di comunicazione di attività e tenuta dei registri di carico e scarico in forma semplificata per i	1/4/2020	1/1/2021	Art. 92 co. 4-sexies D.L. 18/2020 Art. 130 comma 1 D.L.	L'art. 130 comma 2 lettera b) ha sostituito l'obbligo di denuncia introdotto a carico dei depositi di capacità superiore a 10 e fino a 25 metri cubi e degli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti

Tipo di adempimento	Scadenza	Proroga	Riferimento normativo	annotazioni
depositi privati di prodotti energetici aventi capacità superiore a 10 mc e fino a 25 mc, e per gli impianti di distribuzione privati aventi capacità superiore a 5 mc e fino a 10 mc.			n. 34/2020 Circolare Agenzia delle Dogane n. 8/2020 Prot. 153726/RU	per usi privati, agricoli e industriali di capacità superiore a 5 e fino a 10 metri cubi, prevedendo in luogo della licenza di esercizio una comunicazione di attività con attribuzione di un codice identificativo. Si coniugano in tal modo le esigenze di censimento degli operatori da parte dell'Amministrazione e finanziaria con le necessarie semplificazioni procedurali e riduzione degli oneri per le imprese. Viene confermato l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico seppure con le modalità semplificate di cui alla determinazione n. 240433 del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito dell'Agenzia il 30 dicembre 2019.
Sostituzione pneumatici invernali/estivi		15/6/2020		
Assicurazione RCA proroga periodo di franchigia: circolazione del veicolo per 30 giorni successivi alla scadenza della polizza.	Contratti scaduti e non rinnovati e contratti in scadenza nel periodo 21/2/2020 e 31/7/2020	fino a 30 giorni dalla scadenza	Art. 125 comma 2 D.L.18/2020 Circolare Min. Interno prot. n. 300/A/3187/20/115/28 del 30/4/2020	Fino al 31/7/2020 è quindi consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta fino a 30 giorni successivi alla sua validità. Non è applicata la sanzione di cui all'art.193 CdS Attenzione: non è stata prevista nessuna sospensione del pagamento del premio